

Sentenza Commissariale 20 giugno - 31 dicembre 1955 che ordina la reintegra di terreni di uso civico a favore dell'Università Agraria di Tarquinia

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha emesso la seguente sentenza nella causa promossa dalla Università Agraria di Tarquinia, in persona del suo Presidente, attore comparso, contro Pico Domenico e Giuseppe convenuti comparsi.

FATTO: Con ricorso in data 31 agosto 1954, l'Università Agraria di Tarquinia, in persona del suo presidente Giovanni Proietti — premesso che Domenico e Giuseppe Pico possedevano due lestre di proprietà dell'Università istante e precisamente il Pico Domenico la lestra n. 26 Roccaccia, Sez. XX, mappali 69, 7, 71-B della superficie di ha. 18.48.40 ed il Pico Giuseppe la lestra n. 38 Roccaccia, Sez. XX mappali n. 109-B, 110-B, 111, 112 della superficie di ha. 18.48.40; che il contratto di affitto esistente sarebbe scaduto il 30 settembre 1954 e l'Università istante, trattandosi di terreni demaniali non aveva alcuna intenzione di rinnovare l'affitto, volendo provvedere alla assegnazione e quotizzazione delle terre in oggetto; che i fratelli Pico avevano reso noto che non avrebbero rilasciati i terreni ed avrebbero invocate le norme di proroga dei contratti di affitto, chiedeva che il Commissario ordinasse la reintegra in possesso dei due terreni indicati a favore dell'Università di Tarquinia. Alla udienza fissata dal Commissario per la comparizione delle parti, si costituivano sia la Università di Tarquinia che insisteva nel ricorso, sia i Pico che chiedevano rinvio per dedurre; ma alla successiva udienza i Pico non comparivano ed il Commissario, su richiesta del procuratore dell'Università istante, riteneva la causa in decisione.

DIRITTO: La domanda di reintegrazione a favore dell'Università istante non può non essere accolta. Che i terreni in oggetto siano di natura demaniale non è messo affatto in discussione e parimenti non è a dubitarsi dell'abusività dell'occupazione dei medesimi da parte dei fratelli Pico. Ciò è confermato anche dal comportamento processuale dei convenuti che, pur essendosi costituiti hanno poi disertato il giudizio non presentando memorie e difese e non formulando precise e definitive conclusioni. Va dunque applicato nella specie l'ultimo comma dell'art. 29 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Ciò, naturalmente, salvo che sia stata presentata o sia presentata domanda di legittimazione e salva la pronuncia su essa nella competente sede.

Le spese del presente giudizio fanno carico al Pico soccombenti.

P. Q. M

Il Commissario aggiunto, udita la parte istante nella non comparsa dei convenuti, disattesa ogni diversa o contraria istanza od eccezione, in accoglimento della domanda di reintegra proposta dall'Università Agraria di Tarquinia, in persona del suo Presidente Giovanni Proietti, contro Pico Domenico e Giuseppe, ordina che nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza sia l'Università Agraria reintegrata nel possesso dei seguenti terreni:

1) Lestra n. 26, voc. Roccaccia, Sez. XX, mappali 69, 70, 71-B, della superficie di ha. 18.48.40;

2) Lestra n. 38, voc. Roccaccia, Sez. XX, mappali 109-B, 110-B, 111, 112, della superficie di ha. 18.48.40;

Ordinando altresì ai suddetti Pico Domenico e Giuseppe di rilasciarli nel termine di cui sopra nella libera disponibilità dell'Università stessa, salvo che sia stata presentata o che sia presentata, entro lo stesso termine, domanda di legittimazione nelle forme di legge.

Condanna Pico Domenico e Giuseppe al pagamento a favore dell'istante delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, che liquida in lire milleduecentodiciasette (1.217) per le spese, in lire seimila (6.000) per le competenze ed in lire cinquantamila (50.000) per gli onorari.

Roma, 20 giugno 1955.

Il Commissario: **ALBANESE**

Il Segretario: **N. CORSI**

*La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria di questo Commissariato il 31 dicembre 1955. Il Segretario:
M. CORSI. Registrato a Roma il 14 gennaio 1956 n. 5385, vol. 14 degli atti giudiziari*